

□ Interrogazione n. 817

presentata in data 27 agosto 2007

a iniziativa del Consigliere Lippi

“Situazione organici scuola”

a risposta orale

Il sottoscritto Leonardo Lippi, Consigliere regionale UDC,

Premesso:

che la legge finanziaria 2007 introduce a pieno titolo l'istruzione degli adulti nell'ordinamento nazionale (articolo 1, comma 632);

che l'articolo 1, comma 621 prevede la valorizzazione dell'istruzione e della formazione tecnica e professionale;

che l'articolo 1, comma 605, lettere a) e b), della finanziaria prevede, nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008 dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi, nella prospettiva della valorizzazione del ruolo e della responsabilità dei diversi livelli dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche chiamate a scelte discrezionali che contribuiscono a rendere più efficace l'azione educativa nelle diverse realtà territoriali;

che la razionalizzazione delle risorse non inciderà sui livelli di servizio necessari a soddisfare i bisogni espressi dalle famiglie anche in correlazione con gli altri interventi programmati dalla legge finanziaria, quali, in particolare, l'innalzamento dell'obbligo di istruzione, orientati a qualificare e incrementare l'offerta formativa, che comporteranno, in prospettiva, un incremento del personale (Presentazione della finanziaria ai dirigenti scolastici da parte del Ministro Fioroni in data 29 gennaio 2007);

che lo scopo è quello di assicurare contingenti di personale corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra Regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, sulla base di certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi (articolo 1, comma 605, lettera b, della finanziaria 2007);

che la legge finanziaria 2007 ha dunque previsto, tra gli interventi da attuare a norma dell'articolo 1, comma 605, "il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra Regioni, uffici scolastici territoriali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi". La questione dell'organico di posti di sostegno per gli alunni in situazione di handicap va vista in stretta connessione con i criteri per la formazione delle classi e che il d.m. 3 giugno 1999, n. 141 ha modificato l'articolo 10 del d.m. 331/1998, stabilendo che le classi delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, che accolgono alunni in situazione di handicap, sono costituite con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, nonché da altro personale della stessa scuola;

che il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni in legge 20 agosto 2001, n. 333, ha attribuito ai dirigenti scolastici la competenza a disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi, indispensabili per far fronte ad esigenze non previste e prevedibili al momento della determinazione dell'organico di diritto. L'istituzione di posti di sostegno in deroga è autorizzata dal direttore generale regionale, che assicura comunque le garanzie per gli alunni disabili di cui all'articolo 3 della legge 104/1992;

che per la gestione dei posti a livello d'istituto e l'assegnazione dei docenti ai posti, secondo l'articolo 5, comma 4, del d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233 "Nei limiti delle dotazioni organiche assegnate i dirigenti scolastici, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla formazione delle classi e, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere" e secondo l'articolo 5 del d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche), le istituzioni scolastiche adottano (...) "ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli

obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa”;

che la Legge finanziaria 2007 non abroga o modifica le precedenti norme che regolano gli organici di diritto e di fatto;

Considerato:

che in attesa della costituzione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti vengono tagliati i corsi per adulti già attivati dalle scuole (in particolare quello ad indirizzo alberghiero unico in tutta la provincia);

che nonostante quanto in premessa esposto, le ore di sostegno sono state mediamente ridotte di almeno 1/3 rispetto alle richieste “responsabilmente” avanzate dai dirigenti scolastici sulla base delle certificazioni pervenute (il problema coinvolge in modo particolare gli istituti professionali che ospitano una media superiore al 5 per cento di studenti diversamente abili);

che sono stati imposti tagli di classi, con la minaccia di intervento della Corte dei Conti, pur in presenza di norme legislative vigenti con c.m. n. 19 del 13 febbraio 2007 e n. 51 del 12 giugno 2007 dell'USR, violando il principio dell'autonomia e delle responsabilità dei dirigenti scolastici. Ciò ha comportato il taglio di corsi serali e l'accorpamento di prime classi composte di almeno 25 alunni con 3 soggetti diversamente abili (per i quali non possono, in questa situazione, essere garantiti percorsi individualizzati di istruzione e formazione)

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale, per conoscere quali azioni intenda intraprendere per assicurare:

- 1) il rispetto del d.m. 3 giugno 1999, n. 141, non consentendo classi superiori a 20 unità laddove sono presenti almeno due soggetti diversamente abili;
- 2) il rispetto dell'articolo 1, comma 605, della finanziaria 2007, assegnando ore di sostegno “corrispondenti alle effettive necessità rilevate”,
- 3) l'autorizzazione per l'istituzione dei posti di sostegno, in deroga, da parte del direttore dell'ufficio scolastico regionale per le Marche tenendo conto delle effettive esigenze indicate nelle richieste dei dirigenti scolastici per gli alunni diversamente abili;
- 4) il rispetto delle “competenze e delle responsabilità” dei dirigenti scolastici sancite dal decreto legge 3 luglio 2001, convertito, con modificazioni in legge 20 agosto 2001, n. 333.